



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli
Area II bis – Raccordo con gli Enti Locali e consultazioni Elettorali

Prot./Area II bis St. Civ.

Napoli, data del protocollo

Ai Sigg. Sindaci, Commissioni
Straordinarie e Commissari e dei
Comuni della Provincia di

Napoli

CIRCOLARE N. 5/ Stato Civile 2014

Oggetto: Celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi dalla casa comunale.

Come è noto, ormai da tempo, anche in risposta all'evoluzione del costume e della società, un gran numero di Comuni provvede a celebrare i matrimoni al di fuori della casa comunale, sulla base di quanto richiamato dall'art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, secondo il quale i comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più uffici separati dello stato civile con deliberazione della giunta comunale, il cui relativo atto è trasmesso al prefetto.

L'ambito di interpretazione e di applicazione di tale disposizione normativa è stato già precisato con Circolare n. 9 del 7 giugno 2007 del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - nonché nel *"Massimario dello Stato Civile"* (ed. 2012, paragrafo 9.5.1) prevedendo la necessità che il sito prescelto, anche se esterno alla casa comunale, sia nella disponibilità giuridica del Comune con carattere di ragionevole continuità temporale, purché destinato a questa funzione, e che sia pertanto dedicato in via non occasionale alla celebrazione dei matrimoni.

Relativamente alla possibilità di celebrare un matrimonio presso siti che, in ragione della propria importanza estetica storica o ambientale abbiano anche una destinazione turistica e siano pertanto aperti al pubblico, il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - ha ritenuto, come già indicato nel Massimario, di dare una risposta positiva purché il sito sia riservato, con carattere di periodicità, all'esclusiva disponibilità comunale per essere destinato appunto alle celebrazioni.

Al fine di meglio delineare il principio di *"esclusiva disponibilità della destinazione"*, anche per consentire una interpretazione maggiormente concessiva con riguardo ai siti aperti al pubblico, la predetta Direzione Centrale ha sottoposto la questione al Consiglio di Stato, che si è espresso con parere n. 196/14 del 22 gennaio 2014, reso nell'Adunanza della Sezione Prima, che si unisce in copia.

L'Alto Consesso ha in particolare precisato che i requisiti di "esclusività e continuità della destinazione", se intesi in termini assoluti sarebbero preclusivi di celebrazioni in luoghi aperti all'utenza, rilevando, fermo restando la definizione preventiva della destinazione del sito, che tali requisiti possono sussistere anche nell'ipotesi di destinazione frazionata nel tempo (il comune riserva il sito alla celebrazione dei matrimoni in determinati giorni della settimana o del mese), e in caso




Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli
Area II bis – Raccordo con gli Enti Locali e consultazioni Elettorali

di destinazione frazionata nello spazio (il comune riserva alcune determinate aree del luogo alla celebrazione di matrimoni), purché tale destinazione, senza sottrarla all'utenza, sia precisamente delimitata ed abbia carattere duraturo o comunque non occasionale.

Ciò comporta una interpretazione ancora più coerente con la realtà sociale con riguardo alla possibilità di individuare siti aperti al pubblico destinati alla celebrazione dei matrimoni, purché connessi in via stabile alla funzione amministrativa propria della casa comunale nei termini sopra individuati.

Si resta in attesa di cortese cenno di ricevuta ed assicurazione.

p. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO VICARIO
(ESPOSITO)


FV/M.G.

e:mail: elettoriale.pref_napoli@interno.it



16108

Mod. LTL015-CON



979

D.A.T.

Consiglio di Stato
Segretariato Generale

Servizi Demografici
Prot. Ingresso del 30/01/2014
Numero: **0000220**
Classifica: area 3



N. 196/14

Roma, addì 22 GEN. 2014

ef

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

OGGETTO:
QUESITO:

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
3760/2013, emesso dalla SEZIONE PRIMA di questo
Consiglio sull'affare a fianco indicato.

**COMPITI DEGLI UFFICIALI CIVILI
DELLO STATO - MATRIMONIO
CELEBRATO NELLA CASA
COMUNALE - CODICE CIVILE,
LIBRO I, TITOLO VI, ART. 106**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000,
n. 205.
Restituisco gli atti allegati alla richiesta del parere.

Allegati N. _____

**MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI**
(.....)

Segretario Generale

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Numero 116/14 e data 22/01/14



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 8 gennaio 2014

NUMERO AFFARE 03760/2013.

OGGETTO:

Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

Quesito relativo all'applicazione dell'art. 106 c.c.;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 2803 in data 06/11/2013 con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul quesito in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Bellomo;

PREMESSO:

L'art. 106 c.c. (*Della celebrazione del matrimonio*) stabilisce che “*Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione*”.

L'art. 3 d. P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (*Uffici separati*) prevede che
“1. I comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile. 2. Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della giunta comunale. Il relativo atto è trasmesso al prefetto”.

Il Ministero dell'interno chiede al Consiglio di Stato se, in base a tale quadro normativo, tenuto conto della prassi positiva seguita dagli uffici dello stato civile, sia legittima la celebrazione di matrimoni al di fuori dell'edificio comunale e, in particolare, in luoghi di rilevanza storica, culturale, ambientale, ovvero turistica.

Militerebbero in favore della soluzione favorevole i valori costituzionali sottesi all'istituto matrimoniale (artt. 29 e 30 Cost.) ed alle autonomie locali (artt. 5, 114 Cost.), in relazione all'evoluzione del costume e della società, che ha attenuato la sacralità della celebrazione, avvicinandola alla “mondanità”.

In senso contrario, invece, la lettera della disposizione civilistica, improntata ad una concezione formale del rito matrimoniale.

CONSIDERATO:

Il quesito proposto, ad onta dei suoi nitidi riferimenti normativi, pone un problema di carattere metodologico.

È fuor di dubbio che nella sensibilità collettiva, non solo in Italia ma nell'intero mondo occidentale, la celebrazione del matrimonio sia oramai avvertita come una vicenda non necessariamente intima o sacrale, ma anche mondana, e tale da sottrarsi – quanto meno con riguardo al luogo – al rigido cerimoniale previsto dalla tradizione.

D'altra parte, l'esternalizzazione del rito matrimoniale in siti a valenza storico-artistica o paesaggistica rappresenta un'opzione coerente con i valori protetti dalla Carta costituzionale.

Si aggiunga, che la moderna concezione del matrimonio, come istituto volto alla realizzazione della persona umana, oltre che come fatto fondante la primigenia cellula sociale, suggerisce di dare spazio alla scelta dei coniugi in ordine al luogo più appropriato per celebrare l'atto costitutivo della loro unione.

Sotto questo profilo l'art. 106 c.c. appare doversi interpretare in maniera sistematica.

Viene in soccorso il citato art. 3 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, applicabile anche alla funzione di celebrazione del matrimonio, in assenza di qualsiasi indice – letterale o sistematico – di segno contrario.

Il problema che si pone attiene, dunque, all'estensione della facoltà prevista da tale disposizione, contenuta in un regolamento di delegificazione, nell'interpretazione della fonte primaria.

La soluzione accolta dalla prassi, riportata nella pubblicazione "Massimario dello Stato civile", curata dalla Direzione Centrale per i Servizi Demografici costituita presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero, è nel senso di ammettere la celebrazione del matrimonio in luoghi esterni, che rientrino nella disponibilità giuridica del Comune (a titolo di proprietà, diritto reale o personale di godimento), purché stabilmente destinati alle celebrazioni.

Sarebbe quindi impedita la celebrazione in quei siti che, per la loro

attrattiva estetica, storica o ambientale abbiano una destinazione turistica, siano aperti al pubblico e caratterizzati da affollamento, a meno che il Comune ne abbia l'esclusiva disponibilità e li riservi alle celebrazioni, così però, di fatto, sottraendoli all'utenza.

Ad avviso della Sezione tale soluzione rappresenta il livello minimo di permissione alle celebrazioni extramurarie, senza che al riguardo occorra forzare il testo delle disposizioni richiamate, essendo sufficiente un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma civilistica. "Casa comunale" può essere considerata, infatti, qualsiasi struttura nella disponibilità giuridica del Comune vincolata allo svolgimento di funzioni istituzionali e, segnatamente, alla celebrazione di matrimoni da parte dell'ufficiale di stato civile.

Ciò su cui occorre riflettere sono i requisiti di esclusività e continuità della destinazione, che, se intesi in termini assoluti, sarebbero preclusivi di celebrazioni in luoghi aperti all'utenza.

A tal riguardo la Sezione ritiene che sia possibile tanto una destinazione frazionata nel tempo (determinati giorni della settimana, determinati giorni del mese), quanto una destinazione frazionata nello spazio (determinate aree del luogo), purché precisamente delimitati e aventi carattere duraturo, o, comunque, non occasionale.

Ciò perché a rilevare – oltre, ovviamente, alla definizione preventiva della destinazione – è la stabilità della connessione tra l'uso del sito e le funzioni amministrative proprie della casa comunale, che non viene meno allorquando determinati periodi di tempo o determinate porzioni del sito siano adibiti ad altri usi.


In tal modo viene garantita la possibilità di impiegare un sito a valenza culturale o estetica per le celebrazioni matrimoniali, senza sottrarlo al godimento della collettività.

P.Q.M.

esprime il parere di cui in motivazione.


L'ESTENSORE

Francesco Bellomo



IL PRESIDENTE

Giuseppe Barbagallo



IL SEGRETARIO

